

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Gioacchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott. Mauro Benvenuti
Dott.ssa Anna Marino
Dott. Filippo Pizzol
Dott.ssa Carlotta Zamaï

Ai signori

CLIENTI

Loro Sedi

Treviso, 14 Febbraio 2025

Circolare n. 3/2025

Oggetto: le principali prossime scadenze

1) Tassa annuale Concessione Governativa

Scade il **17 marzo 2025** il versamento della **tassa annuale di Concessione Governativa per la bollatura e numerazione dei registri in misura forfettaria delle società di capitali**. La tassa è pari ad Euro 309,87, elevata ad Euro 516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione, al 1° gennaio 2025, risulta maggiore di Euro 516.456,90. Il pagamento dev'essere effettuato utilizzando il modello F24 telematico, indicando nella sezione "Erario" il codice tributo 7085 "tassa annuale vidimazione libri sociali" - anno 2025. Sono escluse dall'obbligo di versamento della tassa le società cooperative e di mutua assicurazione.

2) Certificazione unica

Scade il **17 marzo 2025** il termine per i sostituti di imposta che hanno corrisposto compensi e somme per prestazioni di lavoro dipendente e assimilati, nonché redditi per lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi, nel corso dell'anno 2024, per consegnare la **certificazione unica ai soggetti interessati; entro lo stesso termine devono essere inviate telematicamente le relative certificazioni uniche all'Agenzia delle Entrate**. Resta ferma la scadenza del 31 ottobre 2024 per l'invio all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni relative a redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (quali le CU per i redditi di lavoro autonomo non occasionale, per i redditi dei contribuenti minimi e forfettari).

Si ricorda inoltre che, la **soglia penale** per gli **omessi versamenti** delle ritenute a debito è pari ad euro **150.000** (D.Lgs 158/2015). Il reato si realizza se la violazione si protrae oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti di imposta (prima della modifica: oltre il termine di versamento dell'acconto relativo all'anno successivo). Inoltre, la nuova normativa, prevede che il reato è commesso solo se a tale data il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione da avviso bonario

3) Ravvedimento speciale

Vi ricordiamo che Fino al **31 marzo 2025**, i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale possono beneficiare del ravvedimento speciale,

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

un'opzione di sanatoria fiscale per gli anni dal **2018** al **2022**. Per maggiori dettagli sull'istituto si rimanda alla circolare n. 10/2024 del 15 ottobre 2024

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

– Studio Fiabane & Partners –